

## **CONVENZIONE ANTICIPO LIQUIDAZIONE: COME FARE LA DOMANDA DI QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO AI FINI DELLA CESSIONE.**

A seguito delle numerose segnalazioni della difficoltà a produrre la documentazione necessaria per ottenere il prestito, l'Istituto bancario, da noi contattato, si è dichiarato disponibile ad erogare il prestito anche senza il decreto ufficiale di liquidazione, che presso alcune sedi INPS perviene a domicilio anche dopo mesi, ma più semplicemente sulla base di una certificazione INPS ottenibile on-line. Spesso infatti le Amministrazioni non si rendono disponibili ad estrarre i dati, mentre le sedi INPS non svolgono di norma questo servizio.

**E' NECESSARIO ACQUISIRE IL PIN DISPOSITIVO** registrandosi sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) o recandosi presso le sedi INPS.

Ottenuto il pin dispositivo, è possibile effettuare on line la domanda di quantificazione del trattamento di fine servizio ai fini della cessione.

È il sistema più rapido per ottenere la certificazione che in alcune sedi perviene dopo pochi giorni in altre purtroppo dopo settimane o qualche mese.

**Di seguito il messaggio INPS: Direzione Centrale Pensioni-Msg n.2079 del 10 maggio 2016**

**Oggetto: Domanda di quantificazione del trattamento di fine servizio ai fini della cessione**

*Facendo seguito alla circolare n. 70 del 30 aprile 2013, riguardante le "Nuove modalità di presentazione delle istanze per la liquidazione dell'assicurazione sociale vita, per la quantificazione del TFS e del TFR ai fini della cessione e per la dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR", nonché alla circolare ex Inpdap n. 12 del 28 giugno 2011 sulle "Modifiche apportate all'art. 1 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180, sulla cessione dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio dall'art. 2, comma 49, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10" si chiarisce quanto segue.*

*Le istanze riguardanti la quantificazione del trattamento di fine servizio (TFS) devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:*

- *WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;*
- *Contact center integrato;*
- *Patronati – attraverso i servizi telematici forniti dagli stessi.*

*Poiché l'invio della domanda di quantificazione fatta attraverso uno dei tre strumenti sopra elencati avviene previa identificazione dell'utente interessato, che deve essere il beneficiario del TFS o di quota di esso, non è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione del contratto di cessione; diversamente, tale autenticazione si rivela obbligatoria nel caso in cui il contratto di cessione venga notificato alla sede Inps competente per territorio senza essere stato preceduto da una istanza di quantificazione.*

*Si chiarisce, altresì, che possono essere cessionari del TFS le banche e gli intermediari finanziari già accreditati presso questo istituto, ma anche soggetti non accreditati, nonché le persone giuridiche e le persone fisiche. Si precisa, inoltre, che la notifica del contratto di cessione può avvenire anche attraverso la posta elettronica certificata della sede competente per territorio.*